

ALESSANDRO DANOVI - GIUSEPPE ACCIARO

CRISI E RISANAMENTO D'IMPRESA

Commentario al nuovo Codice

RIPRODUZIONE RISERVATA - GRUPPO 24 ORE

Capitolo 14

L'attestatore, controllore indipendente del piano di uscita dalla crisi

Raffaele Marcello

SOMMARIO: 14.1 I requisiti richiesti all'attestatore: l'indipendenza – 14.2 Il ruolo dell'attestatore negli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – 14.3 L'attestazione di veridicità dei dati aziendali – 14.4 L'attestazione di fattibilità del piano – 14.5 La documentazione dell'attestazione – 14.6 Profili di responsabilità legati all'incarico – 14.7 Responsabilità civile – 14.8 La responsabilità penale

Tra le numerose innovazioni apportate dalla riforma risulta emblematica della continuità aziendale, tutto questo al fine di scongiurare il pericolo di sfociare in un patologico e irreversibile di risoluzione della crisi attraverso un'indagine di natura prognostica sui rimedi prospettici formulati la **ridefinizione** entro parametri più ampi e articolati **dell'istituto dell'attestazione** quale strumento focale in tema di accertamento dello stato di crisi del debitore sia in una fase preliminare, sulla base delle specificità emergenti dai nuovi meccanismi di composizione assistita della crisi, sia in una eventuale fase successiva caratterizzata dagli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Pertanto, l'intervento riformatore si sviluppa essenzialmente attraverso un duplice binario come di seguito spiegato con maggiore dettaglio.

Nell'ambito dei diversi strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, l'attestatore è incaricato del compito di controllare che la società sia in grado di provvedere a una corretta esecuzione materiale del programma ideato per il superamento dello stato di crisi in un'ottica di salvaguardia della continuità aziendale, tutto questo al fine di scongiurare il pericolo di sfociare in un patologico e irreversibile status d'insolvenza. All'interno delle dinamiche generate dall'attuazione di tali procedimenti il ruolo dell'attestatore, incaricato di esprimere il proprio giudizio professionale attraverso la redazione di un'apposita relazione, assume una considerevole rilevanza nei confronti degli stakeholders principalmente sotto un duplice profilo:

- › con riferimento all'**attestazione della veridicità dei dati aziendali del debitore**, in quanto assumendosi la responsabilità dei risultati delle verifiche effettuate, consente ai creditori sociali di ottenere una visione dell'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa in crisi;
- › in relazione all'**attestazione della fattibilità del piano e dell'attuabilità dell'accordo**, che permette di verificare la concreta realizzabilità del piano dall'imprenditore in base agli obiettivi proposti, al fine da perseguire, alla tutela degli interessi protetti e alle specifiche caratteristiche della situazione del debitore.

14.1 I requisiti richiesti all'attestatore: l'indipendenza

Il nuovo Codice, proprio in virtù della valorizzazione del summenzionato ruolo svolto dall'attestatore in un delicato e complesso contesto di squilibrio economico-finanziario di un'azienda, conferma il requisito dell'indipendenza quale elemento che debba imprescindibilmente caratterizzare tale figura professionale al fine di assicurare un corretto svolgimento delle funzioni conferitegli a seguito della nomina.

Al professionista attestatore, infatti, è attribuito un compito di controllo, derivante da un'esigenza di matrice essenzialmente pubblicistica, che impone un'autonomia di giudizio per la valutazione della situazione in cui versa la società, a tutela di quella vasta schiera di interessi riguardanti i terzi e i creditori che entrano in rapporto con essa, affinché questi ultimi possano far affidamento su una adeguata e analitica base informativa su cui fondare ogni sorta di iniziativa risolutiva.

L'obiettivo perseguito con il requisito dell'indipendenza, pertanto, è quello di eludere l'insorgere di un interesse personale dell'esperto incaricato nelle materie oggetto di verifica, che possa minare la fondamentale imparzialità nella formulazione del proprio giudizio professionale con conseguente compromissione del corretto adempimento dei doveri inerenti il ruolo acquisito.

Più specificamente, la lettera o) dell'articolo 2 del Codice richiama le caratteristiche principali che al concetto di indipendenza sono riconducibili, ridefinendo sostanzialmente il contenuto dell'articolo 67, comma 3, lettera d) della legge Fallimentare.

Secondo la disposizione normativa, più segnatamente, è da ritenersi "indipendente" il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi di impresa e dell'insolvenza che rispetti congiuntamente i seguenti **requisiti**:

- › essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;
- › essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 Cc;
- › non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale;
- › il professionista e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

La *ratio* sottesa a tale norma mira a garantire una specifica competenza tecnica degli esperti nominati, nonché una condizione di idoneità fisica e integrità morale e di indipendenza assimilabile a quella richiesta ai soggetti investiti della carica di sindaco o di amministratore nell'ambito della governance di una società, essendo specificamente effettuato il riferimento all'articolo 2399 Cc, rubricato «Cause di ineleggibilità e decadenza del collegio sindacale», che a sua volta richiama il principio sancito nell'articolo 2382 Cc riguardo la nomina degli amministratori.

Ciò consente, nella realtà applicativa, di evitare di incaricare professionisti che possano perseguire interessi economici sostanzialmente coincidenti con quelli corporativi esistenti nelle dinamiche societarie, poiché tale circostanza finirebbe per generare un vizio di base tale da privare di contenuto qualsiasi norma cautelativa predisposta dal sistema normativo.

L'ATTESTAZIONE NEL CODICE: SCHEMA DI SINTESI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

<i>Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza</i>	
Articolo 44, comma 1, lettera a	Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione
<i>Misure cautelari e protettive</i>	
Articolo 54, comma 3	Misure cautelari e protettive
Strumenti di regolazione della crisi	
<i>Piano attestato di risanamento</i>	
Articolo 56, comma 4	Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento
<i>Accordi di ristrutturazione, Convenzione di moratoria e Accordi su crediti tributari e contributivi</i>	
Articolo 57, comma 4	Accordi di ristrutturazione dei debiti
Articolo 58, commi 1 e 2	Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano
Articolo 62, comma 2, lettera d)	Convenzione di moratoria
Articolo 63, comma 1	Transazione su crediti tributari e contributivi
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione	
Articolo 64-bis, comma 3	Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
<i>Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento</i>	
<i>Disposizioni di carattere generale</i>	
Articolo 65, comma 3	Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
<i>Concordato preventivo</i>	
<i>Presupposti e inizio della procedura</i>	
Articolo 84, comma 5	Finalità del concordato
Articolo 88, comma 2	Trattamento dei crediti tributari e contributivi
Articolo 90, comma 5	Proposte concorrenti
Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo	
Articolo 95, comma 2 e 4	Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni
Articolo 99, comma 6, lettera a	Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti
Articolo 100, commi 1 e 2	Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi
<i>Concordato nella liquidazione giudiziale</i>	
Articolo 240, comma 4	Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale
Disposizioni relative ai gruppi di imprese	
<i>Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo</i>	
Articolo 284, comma 5	Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo
Articolo 285, comma 2	Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci
Disposizioni penali	
<i>Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazioni dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa</i>	
Articolo 342, commi 1, 2 e 3	Falso in attestazioni e relazioni

Riportando il discorso su un piano di maggior dettaglio, dunque, è opportuno sottolineare che la norma codicistica richiamata dispone che **non possono essere nominati** i soggetti:

- › interdetti e inabilitati (articolo 419 e ss. Cc), debitori assoggettati alla procedura di liquidazione (articolo 16 legge Fallimentare), coloro che sono stati condannati a una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (articolo 29 Cp) o incapacità a esercitare uffici direttivi (articolo 32 *bis* Cp);
- › legati alla società da rapporti di natura familiare: il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado secondo i criteri stabiliti dagli articoli 74-78 Cc. Tale incompatibilità è estesa anche ai casi di parentela o affinità con gli amministratori delle società controllate, controllanti e delle società sottoposte a comune controllo;
- › legati alla società da rapporti di natura patrimoniale in senso verticale od orizzontale: il riferimento è a coloro che svolgono un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita nei confronti della società o delle società da questa controllate (rapporti patrimoniali verticali) o sottoposte a comune controllo (rapporti patrimoniali orizzontali), oppure che sono legati a tali società da altri rapporti patrimoniali che ne possano compromettere l'indipendenza.

14.2 Il ruolo dell'attestatore negli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza

La riforma del diritto fallimentare nel ridisegnare i diversi profili degli strumenti di regolazione volti a un agevole superamento della crisi (accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano, convenzione di moratoria, piano di concordato) ha evidenziato quale comune denominatore l'importanza del compito dell'attestatore circa la verifica della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano di uscita dalla crisi ai fini della regolarità dell'andamento delle procedure in commento, che rappresenta il presupposto indispensabile per garantire che i creditori siano adeguatamente informati ai fini della corretta formazione del loro consenso.

Il professionista è chiamato a esprimersi sulla veridicità dei dati aziendali posti a fondamento del piano e sulla fattibilità dello stesso.

In questa prospettiva, mentre il giudizio sulla veridicità ha a oggetto dati eminentemente consuntivi, l'attestazione sulla fattibilità è proiettata al futuro. Ne consegue che tale ultima attestazione è legata alla realizzabilità degli interventi illustrati nel piano e, quindi, al going concern. In termini più analitici, la valutazione della fattibilità implica che siano presi in considerazione i seguenti elementi:

- › la coerenza fra obiettivi e azioni indicati nel piano;
- › gli strumenti di pianificazione adottati;
- › le tecniche di simulazione adoperate.

14.3 L'attestazione di veridicità dei dati aziendali

Il concetto di veridicità dei dati aziendali non può essere confuso con l'asseverazione di una mera corrispondenza dei dati contabili, occorre invece che il professionista attesti che essi riproducano fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda essendo

questo accertamento uno strumento propedeutico e indispensabile ai fini del giudizio di fattibilità del piano.

L'attendibilità dei dati attorno ai quali ruota il piano, dunque, rappresenta una condicio sine qua non affinché possa ritenersi affidabile l'intera struttura del piano stesso.

La pianificazione in termini di scelta delle procedure e della tempistica per lo svolgimento dell'intera attività di verifica e l'effettiva realizzazione della stessa è declinata in relazione alle dimensioni dell'azienda, al suo assetto amministrativo-contabile e al sistema di controllo ed è finalizzato alla rilevazione su base campionaria del rischio di errori significativi all'interno dei dati di partenza del piano al fine di poter formulare un giudizio sulle prospettive future dell'impresa.

14.4 L'attestazione di fattibilità del piano

Sotto il profilo della fattibilità del piano l'attestatore deve verificare che la strategia di risanamento prospettata nel programma di intervento (*action plan*) sia idonea a rispondere, secondo una logica tecnico-aziendale rigorosa, agli obiettivi soddisfattivi enucleati, basandosi su prognosi obiettive e attendibili attraverso modalità operative concrete, scandite su un orizzonte temporale ragionevole. La fattibilità del piano, in quanto fondata su elementi predittivi e su una pluralità di ipotesi strategiche (che riguardano, a titolo esemplificativo, la dinamica della domanda, l'evoluzione tecnologica, il comportamento dei concorrenti, dei clienti e dei fornitori) consiste in un giudizio meramente probabilistico. La verifica di tale fattibilità, pertanto, pone le sue fondamenta sulla coerenza delle ipotesi con la situazione di fatto.

L'attestatore deve valutare attentamente quanto le ipotesi siano basate su informazioni che provengono da fonti attendibili. La fondatezza delle ipotesi formulate dal management richiede all'attestatore un atteggiamento di "scetticismo professionale", proporzionale alla gravità dello stato di crisi.

In particolare l'attestatore analizza l'esplicitazione delle azioni che il management intende porre in essere, partendo dalla situazione iniziale e fino al momento in cui si potranno considerare raggiunti gli obiettivi del piano.

Le ipotesi alla base delle previsioni dei flussi economici e finanziari devono manifestare evidenze in termini di coerenza interna.

Il giudizio di fattibilità dell'attestatore si fonda:

- › sull'articolazione sufficiente delle informazioni sulle verifiche effettuate;
- › sulla congruità logica ossia sulla razionalità dell'iter che ha portato dalle verifiche all'espressione del giudizio;
- › sulla coerenza delle conclusioni con l'effettiva situazione dell'impresa e del mercato in cui opera.

A tale fine l'attestatore verifica le previsioni di flussi di cassa operativi positivi, valutando se siano realizzabili e se siano tali da permettere nel tempo il rimborso dei debiti di finanziamento (sia come finanziamenti già esistenti, sia come "nuova finanza") e il rinnovo degli investimenti strutturali.

14.5 La documentazione dell'attestazione

I risultati del lavoro effettuato dall'esperto devono essere documentati attraverso la redazione della relazione di attestazione, con cui il professionista accerti la sussistenza delle circostanze in

base alle quali l'impresa, con riferimento alle sue caratteristiche specifiche, presenti la concreta attitudine al superamento dello stato di crisi. Alla luce di tutto quanto finora esposto è possibile affermare che, ai fini di una corretta predisposizione dell'attestazione in termini di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio, si ritiene indispensabile che la relazione si snodi preliminarmente attraverso l'individuazione delle cause della crisi, successivamente attraverso la descrizione della natura e dei contenuti del piano, riportando tutte le informazioni oggetto della verifica e le evidenze rilevate secondo uno schema dettagliato che si basi sull'analisi:

- › della struttura della società, ossia l'organizzazione interna della stessa, nelle sue varie articolazioni e nei suoi assetti, nonché l'insieme di organigrammi e di regole che costituiscono la colonna portante dell'architettura di governance e delle eventuali operazioni straordinarie effettuate;
- › della tipologia di attività svolta dall'impresa;
- › della contestualizzazione di tale attività attraverso l'analisi del mercato di riferimento;
- › di un accurato esame del bilancio per indici;
- › delle verifiche effettuate, adeguatamente motivate, in merito alle singole voci che compongono il bilancio, raggruppate per classi omogenee che consentono di effettuare preliminarmente un'analisi dello status quo ante, ossia del risultato derivante dalla pregressa gestione mettendo in evidenza le cause che hanno generato la crisi, e successivamente di esprimere un giudizio sull'attuale situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa e infine di elaborare un giudizio prognostico sulla sua evoluzione futura;
- › dei metodi e dei parametri professionali utilizzati, specificando la tipologia degli indici scelti per eseguire le verifiche e l'iter logico utilizzato a supporto del giudizio;
- › della totalità della documentazione messa a disposizione dal debitore;
- › dei riscontri e delle evidenze ottenute dall'analisi svolta.

Infine, la formulazione del giudizio finale circa la realizzabilità del piano di risanamento della crisi non potrà essere effettuato con metodi predeterminati ma dovrà essere adattato alla natura, alla tipologia e alle caratteristiche del piano stesso.

14.6 Profili di responsabilità legati all'incarico

La natura e la molteplicità delle funzioni svolte dall'attestatore nell'espletamento dell'incarico assunto implicano diversi profili di responsabilità sia di natura civile che penale.

14.7 Responsabilità civile

In sede civilistica è necessario specificare che la responsabilità dell'attestatore è di natura:

- › **contrattuale** nei confronti dell'impresa che ha conferito l'incarico;
- › **extracontrattuale** nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi in genere.

Nell'ambito della responsabilità contrattuale l'obbligazione del professionista si qualifica come un'obbligazione di mezzi e, pertanto, la "diligenza" richiesta per l'espletamento dell'incarico costituisce un fondamentale criterio di valutazione per verificare l'esattezza dell'adempimento poiché rappresenta l'oggetto stesso dell'obbligazione assunta. La violazione di tale dovere, pertanto, comporta un inadempimento contrattuale, del quale il professionista è chiamato a

rispondere per i danni da essa derivanti. Nelle obbligazioni aventi a oggetto un'attività professionale la diligenza assume una connotazione più specifica, cosiddetta diligenza del "debitore qualificato", disciplinata dall'articolo 1176, comma 2 Cc, poiché necessita di essere declinata secondo le regole tecniche che dipendono dalla natura dell'attività stessa.

Ne consegue che dovrà ritenersi "inadempiente" e, quindi, giuridicamente responsabile il professionista che abbia avuto una condotta non rispettosa delle norme che disciplinano lo svolgimento della professione che esercita, ovvero che abbia agito senza la perizia e le cognizioni tecniche che si ritiene debbano far parte del suo patrimonio professionale.

Tale diligenza, che potrebbe essere definita del "**buon professionista**", ricomprende numerosi **aspetti peculiari** che possono essere così definiti:

- › impiego di adeguate nozioni e di strumenti tecnici, che implicano la conoscenza e l'attuazione delle regole proprie di una determinata arte e professione (perizia, che presenta un contenuto variabile da accertare in relazione a ogni singola fattispecie, alla natura e alla tipologia dell'incarico, nonché alle circostanze concrete in cui la prestazione si svolge);
- › attenzione volta al soddisfacimento dell'interesse tutelato (diligenza);
- › osservanza delle misure di cautela idonee a evitare che sia impedito il soddisfacimento dell'interesse che l'obbligazione è diretta a soddisfare e che siano pregiudicati altri interessi giuridicamente tutelati (prudenza) (Bianca C.M., Diritto Civile, volume IV, *L'obbligazione*, Milano 1995, 92);
- › osservanza delle norme giuridiche rilevanti al fine del soddisfacimento dell'interesse della controparte e del rispetto della sua sfera giuridica.

Nel contesto normativo così delineato il legislatore ha, però, previsto un'attenuazione della responsabilità finora descritta, contenuta nell'articolo 2236 Cc, posta a tutela della libertà del professionista, il cui dispositivo stabilisce che: «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave». Le fattispecie ricomprese in questa sfera sono quelle per cui il professionista deve impegnarsi in attività che richiedono capacità tecniche superiori rispetto alle ordinarie regole professionali, sicché la diligenza esigibile dal professionista, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio della sua attività, è una "**diligenza speciale e rafforzata**", di contenuto tanto maggiore quanto più specialistica e professionale sia la prestazione richiesta (Cassazione 20 agosto 2015, n. 6990). Gli articoli 1176 e 2236 Cc sono legati da una relazione di integrazione per complementarietà: come criterio generale deve essere applicato il criterio della diligenza del buon professionista (articolo 1176, comma 2 Cc) con la conseguenza che egli risponde, nei casi ordinari, anche per "**colpa lieve**"; mentre nell'ipotesi in cui la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, opera la successiva norma dell'articolo 2236 Cc, in base alla quale il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per le azioni a lui imputabili per dolo o colpa grave.

Potrebbe, invece, manifestarsi un'ipotesi di "**errore scusabile**", che esime da responsabilità, laddove benché egli abbia agito diligentemente secondo le circostanze a lui note, al momento di agire la condotta del professionista risulti non obiettivamente adeguata al caso concreto. Allo stesso modo può ritenersi scusabile l'errore del professionista nell'applicazione di norme quando sussistono condizioni obiettive, quali le incertezze della giurisprudenza, la novità delle disposizioni, la contraddittorietà o l'equivocità dei provvedimenti di applicazione in precedenza adottati, particolarmente idonee a indurre in erroneo convincimento e tali da escludere superficialità e trascuratezza nel comportamento dell'interprete.

In tema di colpa professionale dell'attestatore è possibile che alla **responsabilità** contrattuale si aggiunga quella **extracontrattuale** o aquiliana nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi in genere sulla base del principio del *neminem laedere* sancito dall'articolo 2043 del Codice civile:

«Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

La responsabilità extracontrattuale sorge, dunque, dagli effetti dannosi determinati dalla condotta omissiva o commissiva del professionista laddove venga a emergere un danno ingiusto del terzo, al quale l'ordinamento giuridico e le sue leggi riconoscano tutela e qualora sia legato all'inadempimento dell'esecuzione del professionista da un nesso di causalità.

Per quanto concerne la **quantificazione del danno risarcibile**, inoltre, l'articolo 2043 Cc non fa alcuna distinzione tra gli effetti del diverso grado di responsabilità. Infatti, mentre nell'illecito contrattuale il risarcimento è limitato ai danni prevedibili nel tempo in cui è sorta l'obbligazione, se il debitore agisce con colpa, nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo dipendono dal dolo, invece, devono essere risarciti anche i danni non prevedibili (articolo 1225 Cc); nell'illecito extracontrattuale, invece, il debitore è tenuto a risarcire tutti i danni, siano essi prevedibili o non prevedibili, sia che agisca con colpa che con dolo.

La limitazione della responsabilità professionale alla colpa grave ex articolo 2236 Cc viene applicata anche nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.

Il termine di **prescrizione** per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno per la responsabilità *ex contractu* è di dieci anni (ex articolo 2946 Cc), mentre per la responsabilità aquiliana è di cinque anni, come previsto dall'articolo 2947 Cc per i fatti illeciti.

14.8 La responsabilità penale

Passando a diverse considerazioni riferite al piano della responsabilità penale è necessario sottolineare che l'articolo 342 del Codice, rubricato «Falso in attestazioni e relazioni», ricalcando essenzialmente gli stessi connotati dell'articolo 236 *bis* della legge Fallimentare, punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro, il professionista che espone **informazioni false ovvero omette** di riferire **informazioni rilevanti** in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti a esso allegati, nell'ambito delle seguenti procedure riguardanti gli strumenti negoziali stragiudiziali di regolazione della crisi:

- › accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (articolo 56, comma 4);
- › accordi di ristrutturazione dei debiti (articolo 57, comma 4);
- › rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano (articolo 58, commi 1 e 2);
- › convenzione di moratoria (articolo 62, comma 2, lettera d);
- › finalità del piano di concordato (articolo 85, comma 5);
- › trattamento dei crediti tributari e contributivi (articolo 88, comma 2);
- › proposte concorrenti (articolo 90, comma 5);
- › autorizzazione al pagamento di crediti pregressi (articolo 100, commi 1 e 2).

Al riguardo va evidenziato che in via generale, in base al principio di tassatività o sufficiente determinatezza della legge penale (che costituisce un corollario del più ampio principio di legalità sancito dall'articolo 25, comma 2 della Costituzione e dall'articolo 1 del Codice penale il quale stabilisce che «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite»), la norma penale è tenuta a de-

terminare con chiarezza e precisione la fattispecie di reato, nonché le pene a cui il reo può essere sottoposto, escludendo un'applicazione analogica *in malam partem* della stessa. Il fatto concreto, in altri termini, può essere considerato reato solo se è riconducibile a uno dei casi espressamente previsti dalla legge.

Ragion per cui nell'ambito della fattispecie criminosa nelle ipotesi tassativamente previste dall'articolo 342 del Codice della crisi, è importante rilevare che tale tipologia di reato è qualificabile come "proprio", in quanto l'autore dell'illecito può essere esclusivamente il professionista indicato nelle procedure previste dai summenzionati articoli.

La configurabilità del reato descritto, inoltre, si basa essenzialmente sulla mera sussistenza di una condotta commissiva (che consiste nell'esposizione di informazioni false) od omissiva (nel caso in cui non vengano riferite informazioni rilevanti), mentre la verifica di un evento dannoso che da essa possa derivare è considerata una conseguenza possibile, ma non è una condizione essenziale per la configurazione del reato stesso, esso piuttosto può costituire un'aggravante della pena.

In altri termini, affinché il professionista sia punibile è sufficiente che ponga in essere la condotta incriminata indipendentemente dalle conseguenze che da essa possano scaturire. L'elemento soggettivo del reato in questo caso è rappresentato dal "dolo generico", in quanto l'attestatore dovrà agire con la volontà di porre in essere la condotta illecita. Più specificamente, nella condotta commissiva tale elemento soggettivo implica che l'attestatore abbia la consapevolezza che l'informazione resa si discosti dal vero e che ciò assuma rilevanza ai fini della formulazione del giudizio finale; mentre nella fattispecie omissiva è necessaria la consapevolezza della mancata introduzione dell'informazione dovuta nella relazione e della sua rilevanza.

Di converso, se la condotta viene eseguita con dolo specifico (che si verifica quando alla previsione e alla volontà dell'autore di realizzare la condotta criminosa si aggiunge il perseguimento di un fine ulteriore), ossia nel caso in cui il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri o se dal fatto consegue un danno per i creditori, le relative conseguenze sono indicate nei commi 2 e 3 dell'articolo 342 del Codice, in cui viene specificato che tali ipotesi comportano un ampliamento della pena, che nel secondo caso viene aumentata fino alla metà.